Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 178

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Lunedì, 6 agosto 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 20.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**CONCORSI ED ESAMI**



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, *n.* **600.**

**Rettifica dei confini fra i comuni di Monte Porzio Catone e di Frascati (Roma).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni n. 16, del 24 settembre 1950, del Consiglio comunale di Monte Porzio Catone e n. 54, del 7 ottobre 1950, del Consiglio comunale di Frascati, con le quali le Amministrazioni stesse fissano d'accordo le condizioni della rettifica dei propri confini;

Visto il parere espresso in merito dalla Deputazione provinciale di Roma, con deliberazione 17 novembre 1950, n. 13150;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I confini tra i comuni di Monte Porzio Catone e di Frascati sono rettificati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Roma, udita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Monte Porzio Catone e Frascati in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1951

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1951*
*Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 1.*— FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1951, *n.* **601.**

**Erezione in ente morale dell'Ospedale ricovero SS.ma Annunziata, con sede nel comune di Altare (Savona).**

N. 601. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale ricovero SS.ma Annunziata, con sede nel comune di Altare (Savona), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1951*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1951, *n.* **602.**

**Autorizzazione alla « Fondazione Maggiore medaglia d'oro Luigi Coralli » ad accettare una donazione.**

N. 602. Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione Maggiore medaglia d'oro Luigi Coralli » viene autorizzata ad accettare dal sig. Felice Coralli la donazione della somma di lire diecimila.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1951*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1951.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « La Marra » e « Lo Zingaro », siti nei comuni di Capua e Pignataro Maggiore.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 2 aprile 1951 del Collegio centrale arbitrale — istituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

*a*) fondo « La Marra », riportato nel catasto rustico del comune di Capua, in testa alla ditta Berlingieri Giulio fu Pietro, partita 1029, foglio di mappa 13, particelle 13, 14, 23; foglio di mappa 14, particelle 2, 9, 10, 12, 13, foglio di mappa 20, particelle 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; foglio di mappa 22, particelle 38, 41, 42, per la superficie complessiva di Ha. 134.49.57, col reddito dominicale di L. 69.086,28 ed agrario di L. 8310,24 e confinante: a nord, proprietà Savestano o Savastano, Fratta; Regia Agnena; ad est, proprietà Savestano o Savastano e campo di aviazione; ad ovest, terreni O.N.C.; a sud, terreno del Demanio dello Stato Ramo bonifiche, campo di aviazione, strada comunale Marra;

*b*) fondo « Lo Zingaro », riportato nel catasto rustico del comune di Pignataro Maggiore, in testa alla ditta Berlingieri Giulio fu Pietro, partita 1088, foglio di mappa 29, particelle 8, 17, 18; foglio di mappa 30, particelle 5, 6, 7, 8, 9, 13; foglio di mappa 34, particelle 11, 19; foglio di mappa 35, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, per la superficie complessiva di Ha. 146.46.19, col reddito dominicale di L. 114.609,52 ed agrario di L. 12.865,18 e confinante: a nord, proprietà Zingariello di Nicolini, De Renzis e piccoli proprietari diversi; ad est, tenuta « Torre Lupara » di Barracco Francesco e limiti del

comune di Pastorano; a sud, alveo della Regia Agnena dei Pellegrini, proprietà Morelli e proprietà Amministrazione delle bonifiche; ad ovest, proprietà Nicolini, Morelli e diversi;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 aprile 1951 e intesa a consentire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I fondi « La Marra » e « Lo Zingaro » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti le somme di L. 3.000.000 (tre milioni) per il fondo « La Marra » e di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) per il fondo « Lo Zingaro » da essa offerte come indennità e non accettate dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1951

EINAUDI

SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1951*
*Registro Agricoltura e foreste n. 7, foglio n. 266.* — CATALANO

(4004)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1951.

**Conferma o nomina di sindaci del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 9 gennaio 1951;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Pietro Luppino è confermato sindaco effettivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma; il sig. Gualtiero Faberj e il dott. Innocenzo Zitelli sono nominati rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del predetto Istituto. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1951

*Il Ministro*: PELLA

(4005)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1951.

**Istituzione di una Sottosezione di archivio di Stato in Ventimiglia.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal sindaco di Ventimiglia nella quale sono date esplicite garanzie circa le spese per i locali, scaffalature, personale e quanto altro occorrente per il funzionamento della istituenda Sottosezione di archivio di Stato;

Sentito il parere del Soprintendente archivistico per la Liguria;

Vista l'adesione del Ministero di grazia e giustizia circa il versamento degli atti notarili anteriori al 1800 relativi al distretto di Ventimiglia e tuttora conservati presso l'Ufficio del registro di San Remo;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita a Ventimiglia a decorrere dal 1° agosto 1951 la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti notarili anteriori al 1800 e delle scritture dell'Archivio storico comunale.

Alla predetta Sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica per la Liguria anche gli atti delle magistrature giudiziarie e amministrazioni statali e degli enti morali diversi del distretto di Ventimiglia.

Art. 2.

La vigilanza della Sottosezione è affidata al direttore della Sezione di archivio di Stato di Savona al quale competerà di vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari anche in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

Art. 3.

La Sottosezione dovrà osservare le norme di legge e regolamenti vigenti per gli Archivi di Stato e gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

Art. 4.

Il Ministero fornirà alla Sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, i quali vanno versati ogni 15 giorni, al competente Ufficio del registro.

Art. 5.

L'organo preposto alla vigilanza, ove riscontri inosservanza di norme legislative, regolamentari, o di servizio, da parte del direttore o degli addetti alla Sotto-

sezione, ne deve riferire al Ministero dell'interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

Art. 6.

Si procederà alla revoca del presente decreto di istituzione in seguito a domanda del comune di Ventimiglia o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di servizio.

In tal caso gli atti e i documenti della Sottosezione saranno trasferiti nella Sezione di archivio di Stato di Savona e in altra Sezione di archivio di Stato designata dal Ministero dell'interno.

Art. 7.

Il direttore della Sottosezione sarà nominato dalla autorità comunale di Ventimiglia previo nulla osta del Soprintendente archivistico della Liguria e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'articolo 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzie di poter conseguire i predetti requisiti entro due anni dalla nomina in ruolo.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1951

*Il Ministro*: SCELBA

(3739)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1951.

**Aumento del limite di emissione delle cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 6 maggio 1891, n. 222;

Visto l'art. 76 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, approvato con regio decreto 28 novembre 1920, n. 1895, modificato con regi decreti 27 maggio 1923, n. 1225 e 19 aprile 1941, n. 279;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 989;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474, con la quale, tra l'altro, si è data facoltà al Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di consentire eccezionalmente l'aumento del limite di emissione delle cartelle fondiarie da venti sino a trenta volte l'ammontare del capitale versato e delle riserve dell'Istituto emittente;

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1950, con il quale, in relazione al provvedimento legislativo in corso che consente al predetto Istituto italiano di credito fondiario di aumentare il proprio capitale da L. 180 milioni a L. 540 milioni, in più volte, autorizza detto Istituto, con riferimento alla prima quota di aumento di capitale deliberata da L. 180 milioni a L. 270 milioni, a superare, nelle more dell'aumento di capitale per la cennata quota di L. 90 milioni, di L. 1800 milioni il limite di emissione delle proprie cartelle, fissate dall'art. 1, primo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474, precitata;

Vista la domanda avanzata dal predetto Istituto per procedere ad un secondo aumento parziale di capitale da L. 270 milioni a L. 324 milioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, nelle more del secondo aumento di capitale per L. 54 milioni di che in premessa, è autorizzato a superare di lire 1080 milioni il limite di emissione delle proprie cartelle fissato dall'art. 1, primo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1951

*Il Ministro*: PELLA

(4006)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1951.

**Conferma in carica del commissario straordinario della Società italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, società per azioni, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il proprio precedente decreto in data 24 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 26 successivo, con cui, ai sensi e per gli effetti della legge 17 ottobre 1950, n. 840, il prof. avv. Pietro Sette veniva nominato commissario straordinario della Società italiana Ernesto Breda, società per azioni, con sede in Milano, con mandato di assolvere i suoi compiti con l'assistenza dei due esperti ing. Eugenio Rossi e prof. Giordano dell'Amore;

Vista la lettera in data 1° luglio 1951, con la quale il Comitato del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica, in liquidazione, partecipa che i predetti due esperti hanno rassegnato le proprie dimissioni e che queste sono state accettate dal Comitato stesso, il quale, essendo ormai esaurita la fase di studio del riordinamento del complesso aziendale, ritiene che non occorre provvedere alla sostituzione degli esperti medesimi che svolgevano soltanto funzioni consultive in detta fase di studio;

Ritenuto che convenga pertanto confermare e precisare i poteri del commissario straordinario, anche nel senso che egli possa agire senza l'assistenza di esperti;

Decreta:

Il prof. avv. Pietro Sette è confermato commissario straordinario della Società italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, società per azioni, con sede in Milano, ai sensi e per gli effetti della legge 17 ottobre 1950, n. 840.

Egli può compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti dallo statuto sociale al Consiglio di amministrazione, al Comitato direttivo e al presidente del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1951

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Il Ministro per l'industria e commercio*
TOGNI

(4017)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Avviso di rettifica al provvedimento n. 287 del 10 luglio 1951, riguardante la spesa di sbarco del carbone a Venezia

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 292 del 18 luglio 1951, ha rettificato la quota di spesa di sbarco per i carboni a Venezia riportata nella circolare n. 287 del 10 luglio 1951, da L. 450 alla tonnellata in L. 470 alla tonnellata.

(4015)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1951, registro n. 25 Interno, foglio n. 78, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piagge (Pesaro) di un mutuo di L. 925.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3913)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 5 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 346, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Soriano Calabro (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.070.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3823)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennadomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 30 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 361, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Pennadomo (Chieti) di un mutuo di L. 1.971.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3826)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 14 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1951, registro n. 25 Interno, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bagaladi (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 3.358.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3916)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 10 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1951, registro n. 25 Interno, foglio n. 82, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casignana (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.175.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3917)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1951, registro n. 25 Interno, foglio n. 79, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pietragalla (Potenza) di un mutuo di L. 2.530.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3912)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 30 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1951, registro n. 25 Interno, foglio n. 77, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ari (Chieti) di un mutuo di L. 1.134.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3904)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1951, registro n. 25 Interno, foglio n. 61, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Staletti (Catanzaro) di un mutuo di L. 940.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3905)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1951, registro n. 25 Interno, foglio n. 87, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Serra d'Aiello (Cosenza) di un mutuo di L. 1.264.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3906)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 6 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1951, registro n. 25 Interno, foglio n. 88, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pedivigliano (Cosenza) di un mutuo di L. 1.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3907)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1951, registro n. 25 Interno, foglio n. 89, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marano Principato (Cosenza) di un mutuo di L. 956.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3908)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 3 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1951, registro n. 25 Interno, foglio n. 90, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grimaldi (Cosenza) di un mutuo di L. 2.812.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3909)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire) |
|---|---|---|---|
| Rendita 5% (1935) | 170046 | Buontempo Liliana di Emilio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Bari | 650 — |
| Id. | 70392 | Cicero Pietra di Salvatore, moglie di Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Termini Imerese (Palermo) | 395 — |
| Id. | 70393 | Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Catania | 1.470 — |
| Id. | 70395 | Cicero Pietra di Salvatore, moglie di Giambrone Mariano, dom. a Cerda, vincolata per dote | 550 — |
| Id. | 70510 | Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Catania | 715 — |
| Id. | 185944 | Cicero Pietra fu Salvatore, moglie di Giambrone Mariano fu Filippo, dom. a Ognina di Catania, vincolata | 75 — |
| Id. | 120839 | Giambrone Filippo di Mariano, dom. a Catania | 670 — |
| Id. | 219971 | Come sopra | 24.330 — |
| Id. | 41009 | Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Catania | 1.250 — |
| Id. | 122518 (nuda proprietà) | Pacifico Michelina di Cosimo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Maddaloni (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Delli Paoli Francesco fu Giuseppe, dom. a Maddaloni | 410 — |
| P. Ricostr. 5% | 9278 | Giambrone Mariano di Filippo, dom. a Catania | 16.000 — |
| Id. | 9279 | Come sopra | 3.750 — |
| Id. | 9280 | Come sopra | 25.000 — |
| Id. | 9281 | Come sopra | 1.500 — |
| Id. | 9282 | Come sopra | 250 — |
| Id. | 9283 | Come sopra | 2.500 — |
| Id. | 9284 | Come sopra | 1.000 — |
| P. Ricostr. 5% (Serie 33) | 753 | Provincia di San Pacifico, dell'Ordine dei frati minori della Mercede in Iesi (Ancona), vincolato | 500 — |
| Cons. 4,50% | 11474 | Asilo infantile Francesco Stocco di Nicastro (Catanzaro) | 90 — |
| Cons. 3,50% (1906) | 851822 (nuda proprietà) | Borello Claudio e Valerio fu Maggiorino, minori sotto la patria potestà della madre Rapalino Margherita fu Luigi vedova di Borello Maggiorino, dom. in Alba (Cuneo), con usufrutto a Castagnotti Margherita fu Bartolomeo vedova di Borrello Giuseppe, dom. a Lequio Berria (Cuneo) | 612,50 |
| Id. | 851823 (usufrutto) | Borello Claudio e Valerio fu Maggiorino, minori sotto la patria potestà della madre Rapalino Margherita fu Luigi vedova di Borello Maggiorino, dom. in Alba, con usufrutto a questa ultima | 126 — |
| Id. | 828685 | Parrocchia di San Nicodemo in Daffina (Catanzaro) | 3,50 |
| P. R. 3,50% (1934) | 516802 | Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista, in Nocera Tirinese (Catanzaro) | 35 — |
| Id. | 516803 | Beneficio parrocchiale di Santa Maria Santissima Annunziata, in Nocera Tirinese | 35 — |
| Id. | 516804 | Beneficio parrocchiale di Santa Maria del Suffragio e di San Martino, in Nocera Tirinese | 35 — |
| Id. | 516805 | Beneficio parrocchiale di Santa Maria Addolorata, in Nocera Tirinese | 35 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| P. R. 3,50% (1934) | 285693 | Aimo Felicita di Giorgio Carlo, moglie di Bassignana Pietro, dom. a Mondovì (Cuneo), vincolata per dote | 245 — |
| Id. | 162453 | Russo Giuseppe fu Francesco, dom. a Padula . . | 350 — |
| Id. | 89638 | Russo Francesco fu Francesco, dom. a Padula . . | 70 — |
| Id. | 89639 | Come sopra | 70 — |
| Id. | 276235 (nuda proprietà) | Squillace Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Melicuccà (Reggio Calabria), con usufrutto a favore di Carnovale Giuseppe fu Vincenzo | 542,50 |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 19 maggio 1951

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(2588)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1951-31 luglio 1954, i fondi siti nei comuni di Mercenasco, Scarmagno, Montalenghe, Orio, Barone e Candia (Torino), dell'estensione di ettari 1300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada statale n. 26, dall'incrocio con la comunale per Barone (km. 39) sino all'abitato di Mercenasco; strade comunali di circonvallazione sino al Cascinetto; proseguimento sino al Molino Sacchetti ed alla Fontana del Gaio; fosso detto Mardanzone sino alla strada provinciale in prossimità frazione Masero; strada provinciale sino a Montalenghe; strada comunale di Pozzallo; di Devesio; del Pozzo; della Moretta sino all'abitato di Orio; strada comunale da Orio a Barone sino all'abitato di Barone; strada comunale di Candia sino alla strada statale n. 26 (km 39).

Per il periodo 1° agosto 1951-31 luglio 1954, i fondi siti nei comuni di Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro e Guiglia (Modena) e Castello di Serravalle (Bologna), della estensione di ettari 1027, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada provinciale Savignano-Guiglia, partendo dalla Ca' Bianca toccando le Molinazze, Ca' Nuova, Ca' Burlenghi sino a Ca' Tivano al km. 28;

ad *est*: dal castello di Serravalle tagliando il crinale di Ribuzzano (quota 237); da Ca' Pianazzolo prosegue sulla scarpata del rio d'Orzo sino a Ca' Bianca sulla strada provinciale Savignano-Guiglia toccando Ca' Serra e Ca' Merlano;

a *sud*: dal Castello di Serravalle, in provincia di Bologna, strada comunale Serravalle-Guiglia, per le seguenti località: Ca' Gherardini; Casello; Ca' Campazzo sino a Ca' de Gatti;

ad *ovest*: Ca' de Gatti sino al km. 28 toccando Ca' Stoffini; La Torre al km. 30; Ca' Belloni sino a Ca' Tivano.

Per il periodo 1° agosto 1951-31 luglio 1954, i fondi siti nel comune di Barbaresco (Cuneo), della estensione di ettari 425 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dalla foce Sanodelvio fino al ponte ferrovia; Roncaglie; strada provinciale fino a Casa Capra; strada comunale fino a Galleria Martinengo; strada provinciale Barbaresco e strada comunale al porto di Neive; porto di Neive; chiusa del Tanaro fino alla foce Sandolino.

Per il periodo 1° luglio 1951-30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Sant'Ippolito (Pesaro), dell'estensione di ettari 320 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord* ed *ovest*: strada provinciale denominata Mondaviese;

a *sud*: strada comunale denominata San Maurizio;

ad *est*: strada vicinale denominata Monticelli.

Per il periodo 1° luglio 1951-30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro), dell'estensione di ettari 950 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *sud*: strada nazionale, dall'incrocio presso il capoluogo con la strada per San Martino in Bocciuccaro, all'incrocio della stessa strada nazionale con quella comunale di Selvanera, in località San Sebastiano;

ad *ovest*: tratto di strada vicinale, che si distacca dalla nazionale presso la Villa del riposo e fino all'incrocio col torrente Apsa; quindi il torrente anzidetto che si estende a monte fino al suo incrocio con il fosso detto di Ca' la Brigida;

a *nord*: fosso di Ca' la Brigida, fino al suo incontro con la strada comunale Sant'Angelo in Vado; Belforte dell'Isauro; tratto di strada comunale sopracitata, compreso tra l'incrocio col detto fosso di Ca' la Brigida e l'incrocio di strada con la provinciale Sant'Angelo in Vado-Piandimeleto; tratto di strada provinciale compreso tra il sopracitato incrocio fino all'incontro di questa con la strada vicinale in località Ville di Serbetola; dalla detta strada vicinale, che passa per il cimitero parrocchiale di Serbetola, ed i fondi rustici; Capanna vecchia; Capanna nuova; Casanova di Bigini;

ad *est*: strada vicinale che parte dal fondo rustico Casanova di Bigini e passa per i fondi Casino dei Gallinacci; Ca' Straipo; Calcapretto, Poderetto e Ca' Frate fino al suo incrocio con la strada comunale di Selvanera; tratto di strada che si estende dal detto incrocio, con quello di sbocco con la strada nazionale, in località San Sebastiano.

Per il periodo 1° luglio 1951-30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Peglio (Pesaro), dell'estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada vicinale C. Monte di Schieri e Cà Guazzolino;

ad *est*: fosso di Caldrago, confine comune di Urbino, fosso di Battaglia;

a *sud*: strada comunale Urbaniese;

ad *ovest*: strada San Mustiolo e strada Cà Silvetto.

Per il periodo 1° luglio 1951 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Pergola, frazione Barbanti-Fenigli (Pesaro), dell'estensione di ettari 397 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale Pergola-Fossombrone e tratto di strada vicinale di Montegherardo;

a *sud*: strada vicinale Camiletti-Fossa-Salci e strada consorziale di Serraspinosa;

ad *est*: strada consorziale di San Silvestro-Manuali-Battistelli;

ad *ovest*: strada vicinale Serraspinosa-Cademanna-Fossa e tratto confine Pergola Cagli.

Per il periodo 1° luglio 1951 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro), dell'estensione di ettari 325 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *sud*: fiume Metauro, nel tratto compreso tra il torrente « Fosse di Maggio » ed il confine del territorio del comune di Mercatello sul Metauro, con quello del comune di Sant'Angelo in Vado, in località Ca' Ciuccio;

ad *ovest*: torrente Fosso di Maggio, che dal fiume Metauro, si estende verso monte, fino a raggiungere l'incrocio con la strada vicinale che dalla Parrocchia di San Leone in Linara, conduce al predio Serra;

a *nord*: tratto di strada vicinale che, dall'incrocio col Fosso di Maggio Serra, passa per la casa colonica della Serra e conduce al confine col territorio del comune di Sant'Angelo in Vado;

ad *est*: confine territoriale tra i comuni di Mercatello sul Metauro e Sant'Angelo in Vado, dalla strada della Serra, al fiume Metauro.

Per il periodo 1° luglio 1951 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Fratterosa (Pesaro), dell'estensione di ettari 450 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *est*: Pieve Vecchia sulla strada comunale Fratterosa-Fossombrone; strada comunale di Santa Vittoria fino al bivio di Fossombrone;

a *nord*: strada comunale del Peglio fino al bivio per Isola di Fano; strada comunale della Vittoria fino all'altezza di Casa Astolfi;

ad *ovest*: strada vicinale della Miniera; strada vicinale di monte Frappoli, dal bivio della strada precedente al bivio della strada vicinale del Gualdo; strada vicinale del Gualdo; strada comunale di Montevecchio, dal bivio per la strada precedente a Cancellieri;

a *sud*: strada vicinale da Isola di Fano a Montevecchio fino al bivio per la strada vicinale delle Saline; strada vicinale delle Saline fino all'altezza della Pieve Vecchia.

Per il periodo 1° luglio 1951 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Niella Tanaro (Cuneo), dell'estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Cappella di Santa Lucia in frazione Codovilla; strada comunale per Vicoforte e Briaglia, fino al ponte di Val Morci, sul rio Morci, strada vicinale per la Borgata Cotelle, fino al bivio con la strada vicinale di Chiapassano; strada vicinale di Chiapassano, fino al ponte di Berzido, sul rio Morci; strada comunale per Roà Sottana, fino alla Cappella di Roà Sottana; strada comunale per il Borgo fino al ponte sul rio Fò, detto ponte della Madonna; strada scorciatoia per Sant'Anna; strada comunale per Codovilla fino alla Cappella di Santa Lucia.

Per il periodo 1° luglio 1951 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Dronero (Cuneo), dell'estensione di ettari 400 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada statale n. 22 che da Dronero conduce a Caraglio fino al km. 16; dal km. 16 in linea retta per Ruata del Cantone fino alla carrettabile per Montemale e da qui fino al colle di Montemale; dal colle di Montemale alle case Bersani e in linea retta fino a quota 859; da quota 859 in linea retta per casa Bianca quota 682; carreggiabile casa Bianca; Ripoli; Fornace: strada comunale Fornace Dronero fino al congiungimento in Dronero con la strada statale n. 22.

Per il periodo 1° luglio 1951 30 giugno 1954, i fondi siti nel comune di Tuscania (Viterbo), dell'estensione di ettari 629 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *sud*: strada provinciale Tuscania-Arlena, dal secondo chilometro fino alla zona del cerro a confine con il territorio del comune di Arlena; confine del bosco comunale denominato « Riserva » fino alla località « Guadaglieto »;

ad *est*: strada provinciale Tuscania-Piansano, dalla località « Cava » fino al limite del territorio con il comune di Piansano;

a *nord*: confine del territorio fra Tuscania e Piansano e precisamente con la località « Casale Bello »;

ad *ovest*: confine del territorio fra Tuscania ed Arlena di Castro.

**(3670)**

## Revoca di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Fabbrico (Reggio Emilia), della estensione di ettari 358, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 febbraio 1949, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Castelnuovo Monte (Reggio Emilia), della estensione di ettari 640, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 febbraio 1949, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Boretto (Reggio Emilia), della estensione di ettari 301, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 ottobre 1948, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Poviglio (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 365, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 febbraio 1949, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Guastalla (Reggio Emilia), della estensione di ettari 936, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 ottobre 1948, viene revocata.

**(3871)**

## Rinnovo di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Occhiobello (Rovigo), dell'estensione di ettari 542 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 dicembre 1942, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

**(3869)**

## Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1952 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del *testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia*, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Vercelli, dell'estensione di ettari 700, compresa nei comuni di Rovasenda e Roasio, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: riserva di Gattinara (compreso il corridoio tra la riserva di Gattinara e quella di Lenta e il corridoio tra la riserva di Roasio e quella di Gattinara) riserva di Roasio e precisamente linea elettrica Alta Italia, con limite ovest al rio San Giorgio;

ad *ovest*: rio San Giorgio, dalla linea Alta Italia allo sbocco del torrente Rovasenda, indi torrente Rovasenda fino al parallelo 45,33;

a *sud*: linea retta dal parallelo 45,33 fino al confine con il comune di Rovasenda;

ad *est*: confine tra il comune di Lenta e quello di Rovasenda.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 agosto 1950, nella zona di Catanzaro e Borgia (Catanzaro), dell'estensione di ettari 1100, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1952.

**(3870)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso per esami a venti posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, sull'esclusione delle donne da alcuni impieghi pubblici;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti; il regio decreto 3 gennaio 1923, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari e talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi, e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto l'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, relativo all'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia prestato cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 185, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che prevede l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contenente norme per la sistemazione del personale non di ruolo;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente « Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato »;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 10 marzo 1951, n. 3343/12106-2-14 che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a venti posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Al suddetto concorso non possono parteciparvi le donne, nè coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità negli esami di concorso per ispettore aggiunto in prova del Corpo forestale dello Stato (art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960), eccezione fatta per gli ex combattenti e reduci dalla deportazione ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 268.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in scienze forestali, ovvero la laurea in scienze agrarie o la laurea in ingegneria civile conseguita in una Università della Repubblica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale delle foreste, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie e all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande salvo corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti.

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

*a*) per coloro che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi.

Lo stesso limite massimo è elevato a 44 anni:

*c*) per i mutilati o invalidi di guerra in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, o del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della 9ª e della 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*d*) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione;

*e*) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, salvo anche nei loro confronti la applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età, inoltre, è elevato a 45 anni a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto, peraltro, assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili statali di ruolo ovverro impiegati civili statali non di ruolo che, a norma del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, purchè, alla data del presente bando, non sia già cessato il rapporto di impiego non di ruolo.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Diploma originale, o copia di esso autenticata dal notaio, di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie o in ingegneria civile.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 40, da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci del Comune ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico in carta da bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale medico in servizio permanente, oppure dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dai cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, esente da difetti fisici ed idoneo al servizio forestale di montagna. Saranno particolarmente esclusi quei candidati affetti da postumi di malattie cardio-polmonari e da notevole diminuzione dell'udito. I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di adatte lenti il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare e binoculare.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà, a sua volta, essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati che abbiano superato le prove scritte ad una visita medica, da effettuarsi in Roma, da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva debitamente legalizzato, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti, di cui al n. 1, lettera *a*), del presente articolo esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, le qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima della esecuzione delle prove orali, del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1, lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria d'invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 24, ri-

lasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Associazione stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, o per il conflitto 1940-43 o per la guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi in dipendenza dei predetti conflitti, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno fare risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione della tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino comunque servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre ai documenti di cui al precedente articolo un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24 dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, o salariati di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 9 dell'art. 4. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dall'Amministrazione stessa comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e che hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono ».

Il personale salariato di ruolo e il personale civile non di ruolo di cui ai due comma precedenti che a mente dell'art. 4, n. 1, ultimo capoverso, intende avvalersi del beneficio dell'esenzione del limite massimo di età, dovrà produrre, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 dell'art. 4, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 6.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 3, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedono nelle colonie o all'estero ovvero siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione della domanda, ma non oltre comunque la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari; nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 4, n. 1, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *b*) del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale e si effettueranno in base ai seguenti programmi:

*a*) per i laureati in scienze forestali:

1) selvicoltura;
2) assestamento;
3) economia ed estimo forestale;
4) sistemazioni montane;
5) dendrometria;
6) topografia;
7) agricoltura e zootecnia montana;
8) legislazione forestale.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4); la prova orale potrà cadere su tutto il programma;

*b*) per i laureati in scienze agrarie:

1) economia ed estimo agrario;
2) agricoltura e zootecnia con particolare riguardo a quella della montagna;
3) sistemazioni idrauliche;
4) costruzioni rurali;
5) topografia;
6) idraulica agraria;
7) legislazione agraria.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3), 4); la prova orale potrà cadere su tutto il programma;

c) per i laureati in ingegneria civile:

1) costruzioni idrauliche con particolare riguardo alle sistemazioni dei torrenti;

2) costruzioni stradali;

3) costruzioni rurali;

4) estimo rurale;

5) topografia;

6) materie giuridiche;

7) geologia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Art. 9.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui saranno tenute tanto le prove scritte che la prova orale.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportata la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

Dei venti posti messi a concorso, numero otto posti sono riservati ai laureati in scienze forestali, numero sei posti ai laureati in scienze agrarie e numero sei posti ai laureati in ingegneria civile.

Qualora il numero dei vincitori del concorso per ciascuna categoria di laureati fosse inferiore al numero dei posti riservati alla categoria stessa, la differenza sarà colmata con gli odonei delle altre due categorie secondo l'ordine di graduatoria conseguito.

A tal fine verranno formate tre distinte graduatorie dei vincitori del concorso, una per categoria di laureati; ed una unica graduatoria degli idonei che eccedono i posti messi a concorso.

Art. 12.

La graduatoria finale dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 6 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 13.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di un anno. Di essi quelli laureati in scienze forestali dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito, nella sede in cui saranno destinati, mentre i laureati in scienze agrarie ovvero in ingegneria saranno inviati a frequentare un corso di addestramento in materie forestali le cui modalità e durata sono stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Trascorso il periodo di prova, se a giudizio del Consiglio di amministrazione i vincitori del concorso avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*, nonchè l'indennità speciale di servizio forestale di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova, ma non dal corso di addestramento per i laureati in scienze agrarie o in ingegneria civile, e conseguiranno senz'altro la nomina ad ispettori aggiunti con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, gruppo *A*, oltre l'indennità di caro-vita e l'indennità speciale di servizio forestale, spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Nessun rimborso o indennità compete a coloro che vengono inviati a frequentare il corso d'addestramento in materie forestali e sono a loro carico le eventuali spese per tasse, contributi laboratori e libri; per i periodi di escursioni fuori della sede del corso percepiranno, se dovute, le indennità di missione spettanti a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Il direttore generale delle Foreste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1951

*Il Ministro*: SEGNI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1951*
*Registro Azienda di Stato foreste demaniali n. 3, foglio n. 82.* — FLAMMIA

(3976)

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Concorso per esami e per titoli a sessanta posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1943, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni nei pubblici impieghi, convertito nella legge 21 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti i benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di

liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientare, delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

~~Visto l'art. 2 del regio decreto~~ 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi ~~prescindendo dal~~ limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestono la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 1951 con nota numero 2057/12106-2-10;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a sessanta posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti abbiano già soddisfatto agli obblighi di leva e si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) i giovani che abbiano prestato servizio nel Corpo equipaggi militari marittimi o nel Corpo della guardia di finanza (ramo mare);

2) gli agenti ausiliari e gli incaricati temporanei addetti al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi che, alla data del presente decreto, prestino servizio effettivo, in tale qualità, nella marina da almeno sei mesi continuativi, e i giovani che abbiano nella stessa qualità prestato servizio nella marina per non meno di un anno;

3) i figli degli agenti di ruolo per i fari in servizio nella marina e i figli di quelli di ruolo nella marina collocati a riposo e morti nell'ultimo quinquennio.

Alla data del presente decreto, gli aspiranti al concorso debbono aver compiuto l'età di 21 anni e non superato quella di 35.

Detto limite di età è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 44 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 323, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1 e 2 del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il Ministero ~~è giudice della ammissibilità o meno degli~~ aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti all'articolo seguente.

Nelle domande dovranno indicare:

*a*) il loro preciso recapito;

*b*) i documenti annessi alla domanda;

*c*) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

*d*) che accettano qualsiasi destinazione verrà loro assegnata all'atto della eventuale nomina e successivamente.

I documenti attestanti titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro il termine stabilito nel bando per la presentazione di tutti gli altri documenti in esso richiesti.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero tramite la sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le domande degli agenti ausiliari o incaricati temporanei che attualmente prestino o che abbiano prestato servizio presso i fari ed i segnalamenti marittimi dovranno pervenire al Ministero entro il termine stabilito dal presente articolo a mezzo dei Comandi delle zone fari, dai quali dipendono o dipendevano, corredate, oltre che dai documenti indicati nel seguente articolo, da uno speciale rapporto informativo compilato a cura dei Comandi stessi, dal quale risultino la data di ammissione in servizio, le destinazioni avute, il modo come il candidato ha esercitato le mansioni affidategli, nonchè la speciale attitudine al servizio dei fari e segnalamenti marittimi.

Le domande dei figli degli agenti di ruolo di cui alla categoria 4ª dell'art. 2 dovranno anch'esse pervenire al Ministero per tramite dei Comandi delle zone dei fari dalle quali dipendono o dipendevano gli agenti di ruolo, corredate, possibilmente, di un rapporto dal quale risulti l'attitudine del candidato al servizio di agente dei fari.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1 Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

2 Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3 Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4 Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5 Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6 Attestato di compimento degli studi elementari (licenza 5ª classe) o titolo equipollente.

7 Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari). Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i candidati che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o di assimilati ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24 dalla quale risulti, esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alla risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto. I reduci della prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, munita delle annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8 Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

9 I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, in bollo da L. 24.

10 I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata dal competente ufficio.

11 Altri titoli da cui risultino le eventuali forme di attività che possono concorrere a meglio far valutare gli aspiranti.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una delle Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8, salvo sempre al Ministero di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dal dover produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

I candidati, anche se invalidi di guerra, dovranno possedere i seguenti requisiti:

*a*) costituzione fisica tale da poter affrontare, all'occorrenza, forti sbalzi di temperatura ed esposizioni alle intemperie;

*b*) attitudine a servirsi agevolmente dei remi delle imbarcazioni;

*c*) attitudine a salire sulle scale interne ed esterne delle torri dei fari che, in genere, sono alte;

*d*) attitudine ad eseguire lavori piuttosto gravosi come il trasporto di bombole di acetilene disciolta, di latte di petrolio, di fusti di carburo, ecc., anche per strade impervie;

*e*) vista buona pur non richiedendosi che la visione binoculare sia uguale ad 1.

Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente verrà constatato mediante visita medica inappellabile passata da ufficiali medici della Marina militare. Per i concorrenti invalidi di guerra la visita sanitaria sarà compiuta dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Art. 7.

Agli aspiranti ammessi al concorso saranno indicati il giorno ed il luogo in cui dovranno trovarsi per essere sottoposti alla visita medica e, se riconosciuti idonei, alle prove di esame.

Art. 8.

L'esame è soltanto scritto ed avrà luogo in Roma o presso le sedi che saranno designate dal Ministero. Esso consisterà in due prove che si svolgeranno nelle seguenti materie:

*a*) componimento sopra un facile tema o compilazione di un breve rapporto da servire anche come esperimento di calligrafia;

*b*) problema di aritmetica elementare (le quattro operazioni fondamentali con decimali).

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è così composta:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 5°, presidente;

un ufficiale superiore della Marina, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'8°, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, membro e segretario;

un impiegato del personale civile tecnico della Marina, membro.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla Commissione di cui al precedente art. 9 in base ai seguenti elementi:

*a)* valutazione dei lavori delle prove scritte per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di 10 punti. Per conseguire l'idoneità il candidato dovrà riportare la votazione media di 7 decimi con non meno di 6 decimi in ciascuna delle due prove di esame;

*b)* per i candidati risultati idonei ai sensi del comma precedente la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva riportata nelle prove scritte dei coefficienti per i titoli prodotti dagli aspiranti e valutati in base a criteri che saranno stabiliti dalla Commissione stessa, prima dell'inizio delle prove scritte.

I titoli che saranno presi in considerazione saranno i seguenti:

durata servizio militare; figlio di agente dei fari; sottufficiale della Marina non avente diritto a pensione dispensato dal servizio a norma della legge 13 maggio 1947, n. 500; agente ausiliario; specializzazione motorista, radiotelegrafista, meccanico, silurista, armarolo; patente di padrone marittimo; servizio marinaresco prestato; altri eventuali titoli inerenti alla natura tecnica del concorso.

I titoli prodotti dai candidati dovranno essere rilasciati da autorità riconosciute e da enti qualificati.

A ~~parità di merito~~, saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con la qualifica di volontari per un periodo di sei mesi. Durante il periodo di prova dovranno seguire un corso di istruzione pratica presso l'Ufficio tecnico dei fari a La Spezia per la durata variabile da tre mesi a sei a seconda dell'abilità o dell'attitudine dimostrata. E' in facoltà del Ministero dispensare dal predetto corso di istruzione pratica quei volontari che abbiano già prestato servizio quali agenti avventizi per i fari.

Coloro che al termine di sei mesi di prova non siano ritenuti, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, meritevoli della nomina ad agente di ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado di agente dei fari, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e l'eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1951

*Il Ministro*: PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1951*
*Registro n. 8, foglio n. 282.* — CILLO

(3837)

# PREFETTURA DI L'AQUILA

## Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1950, n. 9394, col quale è stato indetto pubblico concorso per sette posti di ostetrica condotta nella Provincia, vacanti alla data del 20 febbraio 1950;

Visto il decreto 16 gennaio 1951, n. 20405/2/13718 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto l'art. 69, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato nelle premesse:

1. Volpe Delia di Davide . . punti 108,875
2. Magnante Claudina di Francesco » 102,750
3. Ciccone Aurora fu Berardino . » 100,229
4. Stringini Pia fu Gaetano . . . . » 94,013
5. Panella Dora di Francesco . » 92,806
6. Nibid Elvira fu Anastasio . . . » 91,701
7. Ricciuti Nella fu Giuseppe . . . » 89,641
8. Mascaretti Margherita di Eugenio . » 87,576
9. Coppola Linda fu Pasquale . » 86,981
10. Fioravanti Maria di Amedeo . . . » 80,122
11. Panella Enrica di Felice . . . » 79,789
12. Melli Gina fu Carlo . » 78,417
13. ~~Marinacci Maria Grazia~~ fu Umberto . » 75,977
14. Ruscitti Ida di Francesco . . » 75,944
15. Capulli Nunziata di Adriano . . . » 75,266
16. Sperandio Ada di Luigi . . . » 75,164
17. Ciccarella Tarsena di Vittorio . . » 74,899
18. Cavalieri Ida di Torquato . . . » 73,247
19. Tiberi Vera di Luigi . . . » 73,121
20. Nardocci Loreta fu Alfonso . . . » 71,950
21. Fonzi Vandina di Carmine . . . » 71,374
22. D'Andrea Carmela di Angelo . . . » 70,788
23. Turco Domenica di Luigi . . . . » 70,625
24. Di Corpo Anna di Nunzio . . » 69,750
25. Poscente Adele di Nazzareno . . . » 69,620
26. Ciccarella Zea di Vittorio . . . » 68,195
27. Pietrosanti Alba fu Domenico . . . » 68,125
28. Napoleone Maria fu Paolo . . . » 67,121
29. Ranalli Annunziata fu Ferdinando . » 67,500
30. Caroli Luciana fu Alberto . . » 67,469
31. D'Alessandro Maria di D. Antonio . . » 67,250
32. Ciocca Bettina fu Gino . . . » 66,624
33. Laurini Ninfa di Giovanni . . . » 65,583
34. Petrocco Anna di Francesco . . . » 65,351
35. Di Carlo Maria di Francesco . . . » 65,062
36. Ciuffetelli Ada di Eugenio . . » 64,850
37. Brasca Anna Luisa fu Vincenzo, nata il 3 febbraio 1924 » 64,500
38. Ciccozzi Gemma fu Cesare, nata il 1° aprile 1924 . » 64,500
39. Damiani Margherita di Teofilo . . » 64,228
40. Ludovici Carmela di Colombo . . » 63,958
41. Piergiovanni Maria di Arduino . . » 63,853
42. Ortensi Dea di Domenico . . » 63,603
43. D'Alessandro Dina di Concezio » 63,432
44. Capulli Maria Luisa di Alessandro . » 63,349
45. Gelsomini Mafalda di Saverio, nata il 15 febbraio 1923 . » 63,000
46. Lesiani Ida fu Antonio, nata il 21 dicembre 1929 . . . » 63,000
47. Lolli Rosina di Domenico . . . . » 62,625
48. Di Teodoro Evelina . . . » 62,250
49. Cotellessa Antonina di Francesco . . » 61,062
50. Ciavola Anna fu Giuseppe . . » 60,396
51. De Felice Secondina di Giuseppe . . » 60,136
52. Di Ianni Armida fu Giuseppe . . . » 59,853

53. Di Liborio Anna di Antonio . . punti 58,500
54. Caputo Santina Maria di Nicola . » 57,687
55. Di Renzo Carolina . » 57,152
56. Marini Maria di Fanciullo, nata il 17 febbraio 1923 . » 55,500
57. Ciccarelli Clementina di Pio, nata il 13 luglio 1929 . . . » 55,500
58. Aschi Elsa di Ernesto . » 52,500

Non idonee: Capulli Fulvia di Martino, Marinelli Armneris fu Giuseppe.

L'Aquila, addì 7 luglio 1951

p. *Il prefetto*: COSENTINI

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto di pari data n. 23789, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso a sette posti di ostetrica condotta nella Provincia, vacanti alla data del 20 febbraio 1950;

Visto l'ordine col quale le concorrenti hanno chiesto le sedi a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario per i servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Alle ostetriche sotto indicate, quali vincitrici del concorso indicato nelle premesse, sono assegnate le seguenti sedi:

1) Volpe Delia di Davide: Villalago;
2) Magnante Claudina di Francesco: San Pio delle Camere;
3) Ciccone Aurora fu Berardino: Aquila (Preturo);
4) Stringini Pia fu Gaetano: Capestrano;
5) Panella Dora di Francesco: Avezzano (Cese);
6) Nibid Elvira fu Anastasio: Sante Marie;
7) Ricciuti Nella fu Giuseppe: Gioia dei Marsi.

L'Aquila, addì 7 luglio 1951

p. *Il prefetto*: COSENTINI

(3617)

---

## PREFETTURA DI VICENZA

### Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza

Con decreto n. 13698, Div. 3ª San. del Prefetto di Vicenza è stata approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1949.

1. Spigolon Giulia . . . punti 122,04 su 150
2. Weiss Renata . » 114,50 »
3. Rizzotto Giuseppina . » 114 — »
4. Todesco Giovanna . . . » 113,50 »
5. Pinter Carmela . . . » 109,20 »
6. Passuello Maria . . . . » 103,75 »
7. Bedin Maria . . . » 98,25 »
8. Pallaro Gina . . . . » 97,37 »
9. Castellin Eleonora » 95,54 »
10. Loser Maria » 94,20 »
11. Donadon Marina » 92,12 »
12. Tomat Tarsilla » 90,54 »
13. Pattaro Palmira » 89,70 »
14. Zuccolo Angela . » 89 — »
15. Faccio Teresa . . » 88,04 »
16. Toninello Giuseppina . . . . » 87,25 »
17. Bruzzo Giustina . » 86,91 »
18. Milan Amelia . . . » 83,78 »
19. De Mario Sartor Rina . . . . » 83,69 »
20. Benetti Angela . . . . » 82,70 »
21. Rivaroli Ines punti 82,33 su 150
22. Patela Alessandra, coniugata » 82,29 »
23. Da Re Maria Angela, nubile » 82,29 »
24. Baretta Dosolina » 82,12 »
25. Fila Maria . . » 81,41 »
26. Minuzzo Assunta. . . . » 80,87 »
27. Pavanelli Giulia . . . . . » 78,83 »
28. Bresolin Afra . . . . . » 77,62 »
29. Dal Prà Adelina . . . . . » 77,54 »
30. Barbieri Amelia . . . . . » 76,70 »
31. Muraro Dosolina . . . . . » 76,54 »
32. Fratucello Agnese . . . . . » 76 — »
33. Vidale Lucia . . . . . » 75,95 »
34. Lauzzana Gemma . . . . . » 74,66 »
35. Battaglin Teresa . . . . . » 74,62 »
36. Meneghetti Antonia . . . . » 73,20 »
37. Marcolongo Ester . . . » 73,16 »
38. Bertazzo Bruna . . . . . » 72,86 »
39. Maccà Maria . . . . » 72,20 »
40. Bertolin Maria . . . » 71,20 »
41. Cutrone Giovanna . . . . . » 70 — »
42. Benucci Rosa . . . . » 69,70 »
43. Cogo Ida . . . . » 68,50 »
44. De Marchi Riccardina . » 67,25 »
45. Magnabosco Domenica . » 66,29 »
46. Novello Cesarina, pensionata di guerra » 65 — »
47. Ballardin Margherita . . . » 65 — »
48. Visioli Adele . . » 64,70 »
49. Busatta Oliva . . . . . » 62,04 »
50. Poli Maria . . . . . » 61,54 »
51. Betto Irma . . . . . » 61,16 »
52. Gadda Germana . . . » 61,08 »
53. Pavanello Livia . . . » 59,87 »
54. Garavello Gianna . . » 59,50 »
55. Pajaro Lidia . . . . . » 58,50 »
56. Vedovello Regina . . » 58 — »
57. Segalla Luigia » 57,08 »
58. Segalia Elisabeta » 55,75 »
59. Girotto Vittoria, vedova con un figlio » 55,50 »
60. Meneghin Giovanna . » 55,50 »
61. Dorigo Maria . . . . » 55 — »
62. Belcaro Udina . . . » 54 — »

Vicenza, addì 4 luglio 1951

*Il Prefetto*

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1949;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso in seduta del 26 giugno 1951;

Visto il proprio decreto di pari numero e data che approva detta graduatoria;

Viste le domande delle concorrenti con la indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto che l'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa ha abolito la prima condotta e quella di Valrovina già messe a concorso per cui non è possibile procedere alla dichiarazione delle vincitrici di dette condotte;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco segnate:

1. Spigolon Giulia: Agugliaro;
2. Weiss Renata Pianezza;
3. Rizzotto Giuseppina: Lusiena (2° reparto).

Vicenza, addì 4 luglio 1951

*Il Prefetto*

(3613)

---

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.